

**Votazione popolare
del 3 marzo 2013
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Decreto federale
sulla politica familiare**
- 2 Iniziativa popolare «contro
le retribuzioni abusive»**
- 3 Modifica della legge sulla
pianificazione del territorio**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Decreto federale sulla politica familiare

Il nuovo articolo costituzionale incarica la Confederazione e i Cantoni di promuovere la conciliabilità tra la vita familiare e l'esercizio di un'attività lucrativa o una formazione. Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il nuovo articolo costituzionale.

**Primo
oggetto**

Spiegazioni	pagine	4–11
Testo in votazione	pagina	8

Iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»

L'iniziativa intende consentire agli azionisti delle imprese quotate in borsa di esercitare una maggiore influenza sulle retribuzioni versate al consiglio d'amministrazione e alla direzione. Lo scopo è di evitare retribuzioni spropositate e abusive.

**Secondo
oggetto**

Spiegazioni	pagine	12–23
Testo in votazione	pagine	19–20

Modifica della legge sulla pianificazione del territorio

La modifica della legge sulla pianificazione del territorio intende ridurre la superficie delle zone edificabili sovradimensionate e dunque frenare la dispersione degli insediamenti in Svizzera. È un controprogetto indiretto all'iniziativa per il paesaggio. Contro la revisione della legge è stato chiesto il referendum. Se la revisione è respinta, l'iniziativa per il paesaggio sarà sottoposta al voto.

**Terzo
oggetto**

Spiegazioni	pagine	24–33
Testo in votazione	pagine	34–38

Decreto federale sulla politica familiare

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 15 giugno 2012 sulla **politica familiare?**

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il nuovo articolo costituzionale.

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 129 voti contro 57 e 2 astensioni, il Consiglio degli Stati con 28 voti contro 12 e 1 astensione.

L'essenziale in breve

Oggi sono molte le famiglie in cui entrambi i genitori sono costretti a lavorare o semplicemente desiderano farlo. Chi ha famiglia ed esercita un'attività lucrativa deve però spesso fare i conti con serie difficoltà che possono indurre soprattutto le madri a rinunciare loro malgrado interamente o in parte alla vita professionale.

Conciliare
famiglia e lavoro

Occorre quindi provvedere affinché diventi più facile lavorare o seguire una formazione pur avendo figli. Le condizioni quadro vanno cioè impostate in modo tale che sia più semplice conciliare la vita familiare con un'attività lucrativa o una formazione. A tal fine, vanno innanzitutto potenziate le strutture di custodia complementari alla famiglia, per esempio gli asili nido, i doposcuola o le mense. Ne trarrà beneficio anche l'economia, dato che in un'ottica economica è importante che al mercato del lavoro partecipi il maggior numero possibile tanto di donne quanto di uomini.

Migliorare le
condizioni quadro

Il Parlamento intende migliorare la situazione attuale, ma ritiene che l'odierna base costituzionale sia insufficiente. Ha pertanto elaborato un nuovo articolo costituzionale che incarica la Confederazione e i Cantoni di promuovere la conciliabilità tra la vita familiare e l'esercizio di un'attività lucrativa o una formazione. La competenza in materia spetta innanzitutto ai Cantoni, chiamati ad approntare un'offerta sufficiente di posti nelle strutture di custodia complementari alla famiglia e parascolastiche. La Confederazione interviene unicamente se necessario, emanando principi a livello nazionale.

Un nuovo articolo
costituzionale

Il Consiglio federale e il Parlamento sono persuasi che la nuova disposizione possa giovare alle famiglie e concorrere a garantire il benessere generale. Raccomandano pertanto al Popolo e ai Cantoni di accettare il nuovo articolo costituzionale.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Il progetto in dettaglio

In virtù dell'odierna base costituzionale, la Confederazione ha già adottato diverse misure a favore della famiglia. In particolare ha introdotto l'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità. Per compensare i costi supplementari legati ai figli, ha inoltre fissato a livello nazionale importi minimi per gli assegni familiari e ha strutturato l'imposizione fiscale in modo più favorevole alle famiglie. Infine, nel quadro di un programma d'incentivazione di durata determinata, la Confederazione stanza contributi finanziari per creare nuovi posti di custodia per bambini.

Sostegno fornito
finora dalla
Confederazione

Sono quindi già state prese diverse misure per alleviare l'onere finanziario a carico dei genitori. È ora necessario dar loro i mezzi affinché possano conciliare meglio i propri impegni professionali con quelli familiari. A tal fine è necessario un maggior coinvolgimento di Confederazione e Cantoni. Dato tuttavia che la Costituzione non offre una base legale sufficiente allo scopo, il Parlamento e il Consiglio federale propongono di colmare questa lacuna con il nuovo articolo sulla politica familiare.

Colmare la lacuna a
livello costituzionale

Secondo il nuovo articolo, la Confederazione e i Cantoni sono incaricati di promuovere la conciliabilità tra la famiglia e l'esercizio di un'attività lucrativa e tra la famiglia e la formazione. I Cantoni sono in particolare chiamati a garantire un'offerta appropriata di posti nelle strutture complementari alla famiglia e parascolastiche, per esempio negli asili nido, nei doposcuola, nelle scuole a orario continuato o nelle mense. I Cantoni decidono liberamente come adempiere questo compito e stabiliscono se e in quale misura prevedere un sostegno finanziario. Quanto ai genitori, l'articolo costituzionale non dà loro la facoltà di esigere un posto di custodia per i propri figli. Rimangono inoltre completamente liberi di scegliere se affidare o meno i figli a strutture esterne.

Misure dei Cantoni

La Confederazione interviene unicamente se tanto le misure proposte dai Cantoni quanto quelle di terzi – p. es. Comuni, organizzazioni private, singoli individui o cerchie economiche – non sono sufficienti. In tal caso, può per esempio obbligare i Cantoni a predisporre un determinato numero di posti di custodia. Il nuovo articolo costituzionale le conferisce inoltre la competenza di adottare di sua iniziativa provvedimenti finalizzati a rendere più conciliabili lavoro e famiglia. A tal fine, può anche sostenere finanziariamente misure proposte dai Cantoni o da terzi.

Misure della Confederazione

Affinché la Confederazione possa adottare o sostenere provvedimenti propri o emanare principi destinati ai Cantoni, il Parlamento deve dapprima disciplinare i dettagli in una legge federale, contro la quale può essere chiesto il referendum. In tal caso, il Popolo avrebbe l'ultima parola. Gli eventuali costi a carico della Confederazione e dei Cantoni dipendono dalle effettive modalità d'attuazione del nuovo articolo costituzionale e non possono quindi ancora essere quantificati.

L'attuazione richiede una legge

La Costituzione prevede già che, nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione deve prendere in considerazione i bisogni della famiglia; le conferisce inoltre la competenza di sostenere i provvedimenti a tutela della famiglia adottati per esempio da Cantoni, Comuni o organizzazioni private. Il nuovo articolo costituzionale riprende questi due aspetti e li completa, stabilendo che la Confederazione e i Cantoni sono inoltre tenuti a promuovere la conciliabilità tra la vita familiare e quella professionale.

Ampliare la norma vigente



Testo in votazione

Decreto federale sulla politica familiare

del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 10 novembre 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2012²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 115a Politica familiare

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

² La Confederazione e i Cantoni promuovono la conciliabilità tra la famiglia e l'esercizio di un'attività lucrativa o la formazione. I Cantoni provvedono in particolare a un'offerta appropriata di strutture diurne complementari alla famiglia e parascolastiche.

³ Se gli sforzi compiuti dai Cantoni o da terzi non sono sufficienti, la Confederazione stabilisce i principi applicabili alla promozione della conciliabilità tra la famiglia e l'esercizio di un'attività lucrativa o la formazione.

Art. 116 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² La Confederazione può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

¹ FF 2012 495
² FF 2012 1533
³ RS 101

Le deliberazioni in Parlamento

Il progetto nasce da un'iniziativa parlamentare depositata nel 2007 nella quale si chiedeva di inserire nella Costituzione federale un articolo che disciplinasse in modo esaustivo la politica di promozione della famiglia. In fase di deliberazione, il Parlamento decise di incentrare il nuovo articolo costituzionale sulla conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa e tra famiglia e formazione. Venne inoltre attribuito un peso particolare al compito dei Cantoni di provvedere a un'offerta appropriata di posti nelle strutture di custodia complementari alla famiglia e parascolastiche, per esempio negli asili nido, nei doposcuola o nelle mense.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati erano unanimi nel ritenere che il ruolo della famiglia nella società fosse di centrale importanza e dovesse essere oggetto di particolare protezione e sostegno. Erano inoltre incontestati i forti cambiamenti subiti, negli ultimi decenni, dalle strutture e forme familiari. Le famiglie moderne devono far fronte a sfide del tutto nuove.

La questione controversa in Parlamento era invece se spettasse veramente allo Stato promuovere le misure atte a conciliare lavoro e famiglia, e se questo compito andasse quindi sancito nella Costituzione.

Una minoranza respinse il nuovo articolo costituzionale, adducendo che la disposizione proposta costituiva un'ingerenza immotivata nell'autonomia dei Cantoni. A suo avviso, la politica familiare doveva restare di spettanza cantonale e comunale e le limitate competenze attribuite alla Confederazione nel testo costituzionale vigente erano più che sufficienti. Il progetto implicava inoltre nuovi compiti a carico della Confederazione e dei Cantoni con ripercussioni finanziarie ancora incerte. Venne inoltre criticato il fatto che il nuovo articolo costituzionale indeboliva l'autonomia decisionale delle famiglie incoraggiando la custodia dei figli da parte di strutture esterne, il che, in ultima analisi, avrebbe rafforzato il legame di dipendenza delle famiglie nei confronti dello Stato.

Una netta maggioranza ritenne invece necessario che la Confederazione e i Cantoni facessero di più per aiutare i genitori a conciliare gli impegni familiari con quelli professionali. A suo avviso, la lacuna costituzionale andava dunque colmata con l'articolo proposto, che consentiva di prendere in considerazione le esigenze dei genitori, di lottare contro la povertà delle famiglie e di rafforzare l'economia. La nuova norma era equilibrata, teneva conto delle misure già prese e lasciava innanzitutto ai Cantoni la responsabilità di agire. Confermava inoltre la libertà della Confederazione e dei Cantoni di decidere come e con quali mezzi finanziari promuovere concretamente la conciliabilità tra lavoro e famiglia.

Gli argomenti del Consiglio federale

Il nuovo articolo costituzionale sulla politica familiare riconosce il ruolo centrale che la famiglia svolge nella società e tiene maggiormente conto delle sue esigenze. Nel contempo, soddisfa gli interessi dell'economia. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Negli ultimi decenni la famiglia e il suo contesto sociale hanno subito cambiamenti radicali. Le donne, oggi, vantano una formazione migliore rispetto al passato e molte di loro lavorano, che sia per desiderio personale o necessità finanziaria. È tuttavia un dato di fatto che molte donne rinunciano all'attività professionale o alla formazione per poter accudire i figli. Ed è altrettanto vero che molte altre rinunciano alla maternità a favore di un'attività professionale o di una formazione. Secondo il Consiglio federale, questa evoluzione è nociva per la nostra società e la nostra economia. Occorrono quindi contromisure adeguate.

Nuove esigenze
delle famiglie

Una politica familiare al passo con i tempi presuppone condizioni quadro che consentano ai genitori di conciliare gli impegni nei confronti dei figli con il desiderio o la necessità di svolgere un'attività lucrativa. A tal fine, è innanzitutto necessario potenziare le strutture complementari alla famiglia e parascolastiche. A trarne vantaggio sarebbero soprattutto le donne, il che significherebbe anche fornire un contributo importante alla parità tra i sessi sia in ambito professionale sia in ambito familiare.

Favorire la parità
tra i sessi

Le madri, molte delle quali dispongono oggi di una buona formazione, devono avere la possibilità di rimanere nel mercato del lavoro e continuare a formarsi. La nostra economia ha bisogno di forza lavoro qualificata e deve poter contare sul maggior numero possibile di donne e uomini attivi. Una maggiore partecipazione al mercato del lavoro si traduce inoltre in un gettito fiscale più elevato e in maggiori contributi a beneficio delle nostre assicurazioni sociali.

Rafforzare
l'economia e
garantire il
benessere

Molte famiglie devono poter contare sul reddito di entrambi i genitori. Il genitore di una famiglia monoparentale non ha spesso nessun'altra scelta se non quella di lavorare. Proprio le famiglie monoparentali, ma anche quelle con molti figli, sono particolarmente esposte al rischio di povertà. Potendo conciliare meglio i propri impegni familiari con quelli professionali o formativi, i genitori saranno in grado di migliorare con le proprie forze la loro situazione economica. In questo modo si potrà quindi lottare efficacemente contro la povertà delle famiglie.

Lottare contro la povertà delle famiglie

Il Consiglio federale ritiene che il nuovo articolo costituzionale sia necessario per sviluppare ulteriormente la politica a sostegno della famiglia. In virtù della nuova disposizione, i Cantoni, i Comuni, le cerchie economiche e i privati sono infatti chiamati a rafforzare il proprio impegno in tal senso. La Confederazione può inoltre intervenire in modo mirato se le misure adottate non le appaiono sufficienti.

Promuovere la famiglia in modo mirato

La nuova disposizione è formulata in modo aperto riguardo alla facoltà della Confederazione di adottare o sostenere provvedimenti propri, alla portata di tale sostegno e alla competenza di emanare principi indirizzati ai Cantoni. Compete infatti al Parlamento disciplinare questi aspetti in una legge federale sulla quale il Popolo potrà se del caso esprimersi. Le ripercussioni finanziarie a carico della Confederazione e dei Cantoni dipendono dalle concrete modalità di attuazione e non possono quindi ancora essere quantificate.

Conseguenze finanziarie legate alle modalità d'attuazione

Il nuovo articolo costituzionale dà alle famiglie un margine di manovra più ampio: il fatto di disporre di un'offerta sufficiente di posti di custodia per i figli consente ai genitori di scegliere con più libertà come ripartirsi l'attività lucrativa e la custodia dei figli. Possono inoltre decidere con più serenità se rivolgersi o meno a una struttura di custodia esterna.

Maggiore libertà di scelta per i genitori

Per tutte queste ragioni, il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale sulla politica familiare.

Secondo oggetto

Iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare
«contro le retribuzioni abusive»?

Il Parlamento non ha espresso alcuna raccomandazione di voto.

L'essenziale in breve

Negli ultimi anni l'opinione pubblica ha criticato in modo anche aspro il fatto che diverse imprese versassero ai propri dirigenti retribuzioni e liquidazioni molto elevate a prescindere dai risultati economici conseguiti. In questo contesto è stata lanciata l'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive».

Contesto

Scopo dell'iniziativa è imporre restrizioni alle imprese quotate in borsa affinché non possano continuare a remunerare i vertici aziendali con somme spropositate. A tal fine, l'iniziativa propone tre nuove disposizioni: le retribuzioni del consiglio d'amministrazione e della direzione devono essere imperativamente autorizzate dall'assemblea generale degli azionisti; il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è limitato a un anno; alcune tipologie di retribuzioni, per esempio le liquidazioni e i premi per le acquisizioni di aziende, sono vietate. Inoltre, chi contravviene a queste regole può essere punito.

Contenuto dell'iniziativa

Il Consiglio federale e il Consiglio degli Stati respingono l'iniziativa: oltre a comportare un eccesso di regolamentazione, essa metterebbe in discussione uno dei capisaldi della piazza economica elvetica, ossia i principi liberali alla base del diritto societario svizzero. Il Consiglio nazionale non ha invece espresso alcuna raccomandazione di voto.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

Il Parlamento concorda sulla necessità di disciplinare le retribuzioni versate dalle imprese quotate in borsa e ha pertanto adottato un controprogetto indiretto. Sostenuto anche dal Consiglio federale, il controprogetto concretizza con una modifica di legge le principali rivendicazioni dell'iniziativa, ma rispetto a quest'ultima è complessivamente più moderato.

Il progetto in dettaglio

L'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» è stata depositata il 26 febbraio 2008. Lo stesso anno il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di respingerla e di inserire invece nella revisione del diritto della società anonima – in corso dal 2007 – disposizioni supplementari sulle retribuzioni versate dalle imprese quotate in borsa.

Dissentendo su questa proposta del Consiglio federale, nel 2010 il Parlamento ha elaborato diversi controprogetti, tra cui anche disposizioni fiscali concernenti le retribuzioni estremamente elevate. Note come «tassa sui bonus» sia in Parlamento sia nell'opinione pubblica, queste disposizioni hanno trovato il sostegno del Consiglio federale, ma sono state respinte dal Consiglio nazionale.

Il 16 marzo 2012, dopo aver prorogato due volte – ogni volta di un anno – il termine per la deliberazione dei controprogetti e dell'iniziativa, il Parlamento ha approvato un controprogetto indiretto che recepisce i contenuti essenziali dell'iniziativa.

Genesis

L'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive», diretta unicamente contro le imprese quotate in borsa, intende consentire agli azionisti di queste imprese di influire maggiormente sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. A tal fine propone diverse misure:

Scopo dell'iniziativa

- Ogni anno, in occasione dell'assemblea generale, gli azionisti votano l'importo delle retribuzioni da versare al consiglio d'amministrazione, alla direzione e, se del caso, all'organo consultivo. Inoltre, eleggono annualmente il presidente del consiglio d'amministrazione e i singoli membri del consiglio d'amministrazione e del comitato di retribuzione.
- Invece di partecipare di persona all'assemblea generale, gli azionisti possono scegliere di esercitare il proprio diritto di voto avvalendosi dei mezzi di comunicazione elettronica.

Rafforzamento dei diritti degli azionisti

- La rappresentanza istituzionale del diritto di voto prevede che gli azionisti possano essere rappresentati dal consiglio d'amministrazione dell'impresa (rappresentanza da parte degli organi) o dalla banca presso la quale hanno depositato i propri titoli azionari (rappresentanza per i titoli in deposito). L'iniziativa popolare chiede di vietare queste forme di rappresentanza e di consentire che il diritto di voto degli azionisti possa essere delegato unicamente a rappresentanti indipendenti dall'impresa, eletti dall'assemblea generale.

L'iniziativa chiede inoltre che gli statuti delle imprese disciplinino, tra l'altro, l'ammontare delle rendite, dei crediti e dei prestiti, il numero dei mandati esterni e il piano economico e di partecipazione dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; per i membri della direzione, gli statuti devono altresì disciplinare la durata dei contratti di lavoro.

Regolamentazione statutaria vincolante

L'iniziativa prevede il divieto di versare liquidazioni e retribuzioni anticipate ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Questi ultimi non possono neppure ricevere premi per acquisizioni e vendite di aziende.

Forme di retribuzione vietate

Le casse pensioni che, regolarmente, investono in azioni di imprese quotate in borsa sono tenute a esercitare il loro diritto di voto. L'iniziativa chiede che esse votino nell'interesse dei loro assicurati e rendano pubblico il voto.

Obbligo di voto delle casse pensioni

Le infrazioni alle disposizioni proposte dall'iniziativa sono punite con una pena detentiva fino a tre anni e con una pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.

Quadro penale

Il Parlamento ha recepito le principali rivendicazioni dell'iniziativa in un controprogetto indiretto, che è già stato adottato. Il Consiglio degli Stati lo ha accolto con 42 voti contro 1; il Consiglio nazionale all'unanimità. Nel suo parere del 25 ottobre 2010 il Consiglio federale lo sostiene espressamente.

Il controprogetto indiretto entrerà però in vigore solo se l'iniziativa sarà respinta e se contro di esso non sarà chiesto il referendum. Se, invece, il referendum dovesse essere indetto, a decidere sarà il risultato della votazione popolare. Nel corso delle deliberazioni il Parlamento aveva discusso anche un controprogetto diretto che prevedeva di sottoporre le retribuzioni estremamente elevate a una cosiddetta «tassa sui bonus». Il Consiglio nazionale l'ha però respinto. Nella votazione finale, pertanto, le Camere federali non sono riuscite ad accordarsi su una raccomandazione di voto comune.

Il controprogetto indiretto del Parlamento

(entrerà in vigore soltanto se l'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» sarà respinta)

Differenze rispetto all'iniziativa

Nelle imprese quotate in borsa non sono gli azionisti bensì il consiglio d'amministrazione a emanare disposizioni riguardanti le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (**regolamento sulle retribuzioni**). Tuttavia, il regolamento deve essere approvato dagli azionisti.

Le retribuzioni versate al consiglio d'amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo delle imprese quotate in borsa sono pubblicate in una **relazione annuale sulle retribuzioni**.

Il controprogetto non introduce una nuova **disposizione penale** perché il diritto in vigore è sufficiente.

Il controprogetto è meno rigoroso quanto all'obbligo delle casse pensioni di esercitare il diritto di voto. Le casse sono infatti tenute ad esercitare tale diritto soltanto «se possibile».

Rispetto all'iniziativa, il controprogetto indiretto **inasprisce le disposizioni concernenti l'obbligo di diligenza** del consiglio d'amministrazione e la **restituzione di retribuzioni versate indebitamente**.

Punti in comune

Gli azionisti delle imprese quotate in borsa deliberano ogni anno sull'**importo complessivo delle retribuzioni** del consiglio d'amministrazione, del consiglio consultivo e della direzione. Per le retribuzioni di quest'ultima, l'assemblea generale degli azionisti può decidere che le proprie decisioni abbiano carattere vincolante o consultivo.

Nelle imprese quotate in borsa le **liquidazioni** («**indennità di partenza**» nel controprogetto) e le **retribuzioni anticipate** a membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo sono di norma vietate. Nell'interesse dell'impresa, tuttavia, gli azionisti possono decidere di derogare a tale divieto.

Come l'iniziativa, anche il controprogetto limita la rappresentanza istituzionale a rappresentanti indipendenti, eletti dall'assemblea generale.

Alle imprese è riconosciuta la possibilità di utilizzare **mezzi di comunicazione elettronici**, affinché gli azionisti non debbano più partecipare di persona all'assemblea generale.

La **durata del mandato del consiglio d'amministrazione** di imprese quotate in borsa è fissata **per legge** a un anno. Gli statuti possono tuttavia prevedere una durata massima pari a tre anni.



Testo in votazione

Iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive»

I

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 95 cpv. 3 (nuovo)

³ Per tutelare l'economia, la proprietà privata e gli azionisti e per garantire una conduzione sostenibile delle imprese, la legge disciplina le società anonime svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero secondo i seguenti principi:

- a. l'assemblea generale vota annualmente l'importo globale delle retribuzioni (prestazioni in denaro e valore delle prestazioni in natura) del consiglio di amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo. Elegge annualmente il presidente del consiglio di amministrazione, i singoli membri del consiglio di amministrazione e del comitato di retribuzione (Compensation Committee) e il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto. Le casse pensioni votano nell'interesse dei loro assicurati e rendono pubblico il loro voto. Gli azionisti possono votare elettronicamente a distanza; la rappresentanza del diritto di voto da parte degli organi e per i titoli in deposito è vietata;
- b. i membri dei vari organi non ricevono liquidazioni, altre indennità, retribuzioni anticipate, premi per acquisizioni e vendite di ditte e contratti supplementari di consulenza o di lavoro da parte di società del gruppo. La direzione della società non può essere delegata a una persona giuridica;
- c. gli statuti disciplinano l'ammontare dei crediti, dei prestiti e delle rendite ai membri degli organi, il piano economico, il piano di partecipazione e il numero di mandati esterni di questi ultimi, nonché la durata dei contratti di lavoro dei membri di direzione;
- d. l'infrazione delle disposizioni di cui alle lettere a–c è punita con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria fino a sei retribuzioni annuali.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

¹ RS 101



Art. 197 n. 8 (nuovo)²

8. Disposizione transitoria dell'art. 95 cpv. 3

Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie, che rimangono valide fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

² Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modi fiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

Gli argomenti del comitato d'iniziativa

**Care cittadine, cari cittadini,
ecco perché vi invitiamo a votare SÌ all'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive»:**

- ✓ L'iniziativa popolare prende di mira soltanto le società quotate in borsa, non le PMI
- ✓ Il testo costituzionale non potrà essere rimodificato tanto presto
- ✓ Manager che si arricchiscono intascando cifre milionarie nuocciono alle imprese e all'economia
- ✓ La crisi economica e finanziaria conferma che l'autoregolamentazione non funziona
- ✓ Gli sforzi profusi a livello internazionale per regolamentare il settore vanno nella direzione di «espressioni di voto vincolanti»
- ✓ Un vantaggio per la piazza economica: dal lancio dell'iniziativa, grandi gruppi internazionali quali ACE Ltd, Coca Cola HBC, Foster Wheeler, Orascom Development, Tyco, Weatherford ecc. hanno trasferito il proprio quartier generale in Svizzera
- ✓ Il piano economico e il piano di partecipazione, le rendite, i prestiti e i crediti devono essere disciplinati negli statuti
- ✓ Le retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e dell'organo consultivo sono decise in modo vincolante dagli azionisti
- ✓ Le liquidazioni, le retribuzioni anticipate e i premi per acquisizioni o vendite di aziende sono vietati
- ✓ L'elezione del presidente e dei membri del consiglio d'amministrazione deve essere riconfermata ogni anno
- ✓ Le casse pensioni e il fondo AVS devono votare nell'interesse dei loro assicurati e rendere pubblico il loro voto
- ✓ Con il capitale risparmiato nelle casse pensioni e nel fondo AVS siamo tutti azionisti

Ecco perché il controprogetto indiretto è assolutamente insoddisfacente:

- ✗ Riprende solo il 38% delle rivendicazioni formulate nell'iniziativa
- ✗ Gli articoli di legge possono essere modificati in men che non si dica
- ✗ Attraverso contratti di lavoro pluriennali i manager continuano ad intascare tranquillamente salari milionari
- ✗ Resta una possibile scappatoia: i membri degli organi societari possono moltiplicare i contratti di lavoro
- ✗ In assenza di istruzioni diverse, il rappresentante indipendente degli aventi diritto di voto dovrà seguire il consiglio d'amministrazione
- ✗ **Non sono previsti** tra l'altro: il voto obbligatorio e vincolante sulle remunerazioni della direzione dell'impresa; il divieto di retribuzioni anticipate e di liquidazioni; l'obbligo delle casse pensioni e del fondo AVS di esercitare il voto; sanzioni penali in caso di violazione delle disposizioni

Grazie di votare SÌ all'iniziativa «contro le retribuzioni abusive».

Per ulteriori informazioni: www.retribuzioni.ch www.retribuzioni-abusive.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

L'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» solleva una tematica che è legittimo affrontare. Nonostante il titolo promettente, però, molte sue rivendicazioni sconfinano oltre l'obiettivo perseguito. In particolare, essa limita inutilmente il margine di manovra economico delle imprese quotate in borsa e, così facendo, rischia di ripercuotersi negativamente sulla piazza economica svizzera. Il controprogetto indiretto del Parlamento non comporta questi svantaggi. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Il Consiglio federale riconosce la necessità di stabilire regole più chiare in materia di retribuzioni del consiglio d'amministrazione e della direzione delle imprese quotate in borsa. Come il controprogetto, l'iniziativa popolare prevede disposizioni volte ad aumentare l'influenza degli azionisti su dette retribuzioni, ma il suo titolo allettante non deve occultarne i punti deboli.

Una normativa necessaria

Le prescrizioni imperative, i divieti e le disposizioni penali che figurano nell'iniziativa calpestanto i consolidati principi liberali alla base del diritto societario svizzero. L'iniziativa limita inoltre in modo eccessivo il margine di manovra economico delle imprese quotate in borsa, necessario, in una certa misura, anche per le retribuzioni.

Punti deboli dell'iniziativa

Molte disposizioni dell'iniziativa, inoltre, sarebbero di difficile attuazione pratica. Ne è un esempio la prescrizione secondo cui le casse pensioni devono votare esclusivamente nell'interesse dei loro assicurati. Oltre al fatto che non è semplice identificarli, detti interessi potrebbero risultare molto eterogenei. Di difficile attuazione è anche la disposizione secondo cui numerosi dettagli riguardanti le retribuzioni, per esempio i piani di partecipazione o di rendita, vanno precisati negli statuti, diventando così di dominio pubblico.

L'iniziativa prevede, infine, che il mandato del consiglio d'amministrazione sia limitato a un anno. Questo provvedimento è tuttavia contrario a una gestione aziendale sostenibile; invece che della gestione a lungo termine dell'impresa, il consiglio d'amministrazione dovrebbe preoccuparsi già dopo poco tempo della propria rielezione.

Il controprogetto indiretto adottato dal Parlamento rafforza notevolmente i diritti degli azionisti. Pur facendo proprie rivendicazioni fondamentali dell'iniziativa, la modifica di legge non punta su regole rigide, che imporrebbero vincoli troppo stretti all'organizzazione dell'impresa, e tantomeno su un quadro penale esagerato. Anche il controprogetto fissa i principi che sono alla base di retribuzioni adeguate e pone limiti a pretese spropositate. Complessivamente, però, riconosce agli azionisti la possibilità di decidere soluzioni più flessibili.

Il Consiglio federale considera il controprogetto indiretto la soluzione migliore, in quanto consente agli azionisti di impedire il versamento di retribuzioni abusive, senza limitare inutilmente il margine di manovra economico dell'impresa. La rigidità dell'iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» comporta un eccesso di regolamentazione per le imprese quotate in borsa, ossia per le aziende che contribuiscono in misura decisiva al benessere economico del Paese. La sua adozione ridurrebbe l'attrattiva della piazza economica svizzera e comporterebbe il rischio di vedere alcune grandi imprese trasferire la propria sede all'estero. Per tutte queste ragioni, il Consiglio federale respinge l'iniziativa.

Il Parlamento non ha espresso alcuna raccomandazione di voto.

I vantaggi del
controprogetto
indiretto

Modifica della legge sulla pianificazione del territorio (LPT)

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare la modifica del 15 giugno 2012 della legge federale sulla pianificazione del territorio (**Legge sulla pianificazione del territorio, LPT**)?

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica di legge.

Il Consiglio nazionale ha approvato la modifica con 108 voti contro 77 e 10 astensioni, il Consiglio degli Stati con 30 voti contro 10 e 1 astensione.

L'essenziale in breve

In passato diversi Cantoni e Comuni hanno definito zone edificabili sovradimensionate. Spesso tali zone sono edificate in modo sparso, con gli edifici nuovi lontani dai centri urbani. In tal modo aumenta la dispersione degli insediamenti. La modifica della legge sulla pianificazione del territorio punta a distinguere più chiaramente i comprensori edificabili da quelli non edificabili. Si prefigge uno sviluppo compatto degli insediamenti, un migliore utilizzo delle aree dismesse presenti nelle zone edificabili e una riduzione dell'estensione delle zone edificabili sovradimensionate. In futuro le dimensioni delle zone edificabili dovranno dipendere dal fabbisogno prevedibile per 15 anni.

Obiettivo della
modifica di legge

La modifica della legge sulla pianificazione del territorio è stata decisa dal Parlamento quale controprogetto indiretto all'iniziativa per il paesaggio, che chiede di non aumentare la superficie totale delle zone edificabili in Svizzera per 20 anni. L'iniziativa è stata ritirata dal comitato d'iniziativa, a condizione che la revisione della legge sulla pianificazione del territorio entri in vigore. Nel caso in cui la presente revisione venga respinta, l'iniziativa per il paesaggio sarà sottoposta al voto popolare.

Controprogetto
all'iniziativa per il
paesaggio

Contro la revisione è stato chiesto il referendum. Il comitato referendario critica la revisione poiché limiterebbe i diritti di proprietà e provocherebbe un aumento del prezzo dei terreni.

Motivi del
referendum

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sulla pianificazione del territorio, che consentirà di contrastare il consumo poco parsimonioso del suolo e la dispersione degli insediamenti.

Posizione del
Consiglio federale
e del Parlamento

Concetti importanti

Piano di utilizzazione e piano direttore

Ogni Comune deve elaborare un piano di utilizzazione (detto anche piano di azzonamento) e sottoporlo all'approvazione del Cantone. Nel piano di utilizzazione sono definite le superfici destinate, per esempio, ad abitazioni, ad attività lavorative e al traffico. Per i proprietari fondiari il piano di utilizzazione è vincolante.

Il piano direttore cantonale contiene indicazioni pianificatorie sovraordinate per lo sviluppo di insediamenti e di infrastrutture di traffico nonché per la protezione e l'utilizzo del paesaggio. Disciplina anche la pianificazione di importanti progetti edilizi, come i centri commerciali e per il tempo libero. I piani direttori cantonali sono controllati dalle autorità federali e approvati dal Consiglio federale.

Azzonamento e riconversione

Il territorio comunale che non è destinato alla costruzione appartiene solitamente a una zona agricola oppure a una zona protetta. Se in un secondo tempo si decide di destinarlo alla costruzione, tale territorio viene incorporato nella zona edificabile. In questo caso si parla di azzonamento. Al contrario, si parla di riconversione (detta anche dezonamento) quando i terreni destinati alla costruzione vengono tolti dalle zone edificabili e per esempio riassegnati alle zone agricole.

Ricomposizione particellare

Il principio della ricomposizione particellare è noto già da tempo in agricoltura (raggruppamento di fondi, bonifica fondiaria). Anche all'interno delle zone edificabili può succedere che un'ubicazione o una ripartizione sfavorevole di particelle renda più difficile o addirittura impedisca di costruire in modo razionale. Dalla ricomposizione particellare di terreni edificabili, per esempio con permutate e raggruppamenti, si formano particelle che possono essere edificate razionalmente.

Dispersione degli insediamenti

Si parla di dispersione degli insediamenti quando si costruisce in modo sparso e disordinato. In questi casi, nuovi complessi residenziali, aree commerciali e strade comportano un consumo smodato di terreni e la perdita di superfici coltivate.

Il progetto in dettaglio

In Svizzera si costruisce senza sosta. Anno dopo anno molte superfici coltivate vanno perdute. Vengono dunque a mancare terreni per uso agricolo e per il tempo libero. L'attività edilizia è stimolata dall'incremento della popolazione, dal crescente fabbisogno di superfici abitative, commerciali e infrastrutturali nonché dalle nuove abitudini di vita. Dagli anni Sessanta la superficie abitativa pro capite è quasi raddoppiata, raggiungendo i 50 m². Ogni anno in Svizzera viene edificata complessivamente una superficie pari al lago di Morat o di Walen, che rapportata su un decennio raggiunge le dimensioni del Cantone di Zugo. Il suolo non è un bene illimitato; occorre dunque utilizzarlo con parsimonia.

Il suolo è un bene limitato

Attualmente in Svizzera le zone edificabili occupano circa 230 000 ettari, di cui quasi un quinto non sono edificati. Tendenzialmente, nelle regioni rurali e turistiche le riserve di terreni edificabili sono maggiori rispetto alle zone urbane. È importante dar prova di moderazione nel definire le zone edificabili, poiché le riserve di terreni edificabili sovradimensionate favoriscono insediamenti più sparsi. Questo sviluppo aumenta l'utilizzazione del suolo e danneggia il paesaggio compromettendo la sua attrattiva per il turismo. Provoca inoltre maggiori oneri per raccordare questi terreni alla rete viaria e alle condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione delle acque di scarico.

Preservare il paesaggio

Già secondo il diritto vigente le zone edificabili dovrebbero comprendere solo i terreni prevedibilmente necessari entro 15 anni. In alcuni Comuni, tuttavia, le zone edificabili sono sufficienti per oltre 50 anni e sono dunque ben più vaste del necessario. La revisione della legge prevede dunque l'obbligo di definire le zone edificabili in modo tale da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni e di ridurre l'estensione delle zone edificabili sovradimensionate.

Definire le zone edificabili in base al fabbisogno prevedibile

La revisione consentirà inoltre di migliorare la disponibilità dei terreni edificabili già azzonati. I terreni edificabili non devono essere tesaurizzati negli anni, bensì utilizzati opportunamente. Ciò può avvenire per esempio con una ricomposizione particellare: i terreni edificabili sono permutati per creare particelle contigue idonee all'edificazione.

Eccezionalmente e come ultima soluzione, i Cantoni possono anche obbligare i proprietari fondiari a edificare i loro terreni entro un termine ragionevole. Un provvedimento del genere è possibile solamente se l'interesse pubblico alla costruzione prevale, in particolare per impedire una tesaurizzazione speculativa del suolo.

I provvedimenti volti a un migliore utilizzo dei terreni edificabili sono adottati dai Cantoni, d'intesa con i Comuni, e adattati alle esigenze locali.

Utilizzare meglio
i terreni edificabili
disponibili

Un fondo che viene azzonato come terreno edificabile acquisisce notevole valore. La revisione prevede che in futuro i Cantoni e i Comuni ricevano almeno il 20 per cento di questo plusvalore. Il pagamento non è tuttavia esigibile immediatamente, ma soltanto quando il fondo azzonato è venduto o edificato e il proprietario ha realizzato il guadagno. I Cantoni e i Comuni utilizzano il denaro per risarcire i proprietari che hanno maturato il diritto a un indennizzo perché, non essendo più edificabile in seguito a un dezonamento, il loro fondo ha perso valore. A seconda dei casi il denaro può essere impiegato anche per realizzare piazze pubbliche, parchi o strade. La tassa sul plusvalore prevista dalla modifica della legge sulla pianificazione del territorio ricalca una prassi consolidata in diversi Cantoni: Basilea Città, Ginevra, Neuchâtel e Turgovia prevedono già questo tipo di compensazione. Nei Cantoni di Berna, Glarona, Obvaldo e dei Grigioni, i Comuni possono assicurarsi parte del valore aggiunto stipulando contratti con i proprietari.

Tassa sul plusvalore
immobiliare

Il Parlamento ha deciso due ulteriori normative. Da un lato, ha previsto per i contadini una minore tassa sul plusvalore se, entro un termine congruo dopo l'alienazione o l'edificazione del loro terreno, effettuano investimenti necessari, per esempio sostituendo una stalla. Dall'altro lato, ha stabilito che, in linea di principio, non saranno più necessarie autorizzazioni edilizie per gli impianti solari sui tetti nelle zone edificabili e agricole.

Normative per
l'agricoltura e gli
impianti solari

La revisione non sarà applicata dall'oggi al domani: è prima necessario adeguare i piani direttori cantonali. A tal fine i Cantoni dispongono di un termine di cinque anni. Spetta poi ai Comuni adeguare le zone edificabili nei loro piani di utilizzazione; al riguardo, la legge non impone loro alcun termine, ma per esperienza l'adeguamento dura diversi anni. L'attuazione si protrarrà dunque anche oltre il 2020. La modifica di legge non mette in discussione la ripartizione federalistica dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La pianificazione del territorio continua a essere in primo luogo di competenza cantonale e comunale.

Attuazione graduale
della revisione

La modifica della legge sulla pianificazione del territorio è un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)». Questa iniziativa mira ad attribuire alla Confederazione maggiori competenze in materia di pianificazione territoriale e a non aumentare la superficie totale delle zone edificabili in Svizzera per 20 anni. Dopo l'adozione da parte del Parlamento della revisione della legge sulla pianificazione del territorio, l'iniziativa per il paesaggio è stata ritirata a condizione che la revisione entri in vigore. In caso contrario, come previsto dalla legge, l'iniziativa per il paesaggio sarà sottoposta al voto popolare. Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che l'iniziativa per il paesaggio sia troppo rigida poiché impedirebbe anche gli azionamenti necessari.

Che cosa succede
se la revisione è
respinta?

Gli argomenti del comitato referendario

Soluzioni ragionevoli al posto del diktat di Berna

La presente revisione della legge sulla pianificazione del territorio non risolve i problemi anzi, ne crea nuovi a iosa. Il progetto porta a un colossale esercizio burocratico, inattuabile senza un massiccio potenziamento dell'apparato statale. Per certi aspetti, esso è persino più estremo dell'iniziativa per il paesaggio, che intende istituire una moratoria edilizia di vent'anni.

Gravi conseguenze

Gli argomenti contrari al progetto sono principalmente quattro:

- la penuria di terreni edificabili porta a un aumento dei prezzi dei terreni: i locatari e i proprietari di abitazioni ne risentirebbero duramente a livello di costi abitativi;
- l'obbligo di riconversione e di edificazione perseguito crea incertezza del diritto: problemi di attuazione e una marea di procedimenti giudiziari lunghi e costosi ne sarebbero la conseguenza;
- tasse, emolumenti e tributi nuovi o più elevati: il proposto prelievo obbligatorio sul valore aggiunto degli utili sulle vendite di fondi, pari ad almeno il 20 per cento, non basta a coprire le indennità di espropriazione in caso di riconversione;
- la messa sotto tutela da parte del balivo federale cancella collaudate soluzioni federaliste: Cantoni, Regioni e Comuni perdono importanti competenze in materia di pianificazione del territorio. Indubbiamente il Cantone di Appenzello Interno deve affrontare problematiche territoriali differenti da quelle del Cantone di Basilea Città.

Non è l'unica soluzione

In Svizzera c'è abbastanza spazio per soddisfare le esigenze della popolazione e dell'economia, ma si tratta di utilizzarlo nella maniera giusta. Il comitato referendario appoggia perciò gli sforzi per una protezione efficace del paesaggio. La via per raggiungerla non passa però attraverso un'imposizione dall'alto, bensì attraverso soluzioni ragionevoli su base federalista. Nel concreto, ciò significa concentrare le costruzioni, rilanciare i nuclei di città e paesi, preservare le superfici coltivate, nonché allentare e semplificare il diritto edilizio. Un no al progetto impedisce di togliere il terreno sotto i piedi al benessere e alla qualità della vita del nostro Paese.

Per ulteriori informazioni: www.rpg-revision-nein.ch

Gli argomenti del Consiglio federale

La revisione della legge sulla pianificazione del territorio frena il consumo eccessivo del suolo e lotta contro la speculazione fondiaria: le zone edificabili sovradimensionate vengono ridotte e le riserve esistenti utilizzate meglio. In questo modo si garantisce uno sviluppo più compatto degli insediamenti, si preserva il paesaggio e si mantiene l'attrattiva della Svizzera come luogo di domicilio e di lavoro. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

La modifica della legge sulla pianificazione del territorio garantisce un'utilizzazione più parsimoniosa del suolo. Pur essendo già oggi un obiettivo della pianificazione del territorio, essa è attuata in maniera estremamente differenziata nei Cantoni. La revisione impone quindi a Cantoni e Comuni di ridurre l'estensione delle zone edificabili sovradimensionate. In questo modo contribuisce a mantenere un paesaggio intatto, il che soddisfa anche gli interessi del turismo e di chi vi pratica attività ricreative. Nelle zone edificabili sovradimensionate si tende a costruire insediamenti sparsi sopra preziose superfici coltivate. Le nuove disposizioni legali arginano questo fenomeno e consentono al contempo di evitare gli elevati costi necessari per il raccordo di tali insediamenti alla rete viaria, elettrica e idrica. In simili zone i costi di urbanizzazione sono spesso il doppio che altrove e gravano pesantemente sui contribuenti. La revisione contrasta questa anomalia.

La revisione è equilibrata. Consente ai Cantoni e ai Comuni di ricevere una parte dei proventi derivanti dall'aumento di valore del suolo dovuto all'azzoneamento. Dall'oggi al domani, chi trae vantaggio dalla decisione di rendere edifica-

La revisione frena
la dispersione
insediativa

La revisione è
equilibrata

bile un terreno può vedere aumentare notevolmente il valore del proprio fondo e conseguire utili elevati con la vendita o la costruzione. In futuro una parte di questi utili sarà tassata. La tassa sul plusvalore è la logica controparte per le indennità che devono essere versate in caso di riconversione. È una soluzione buona ed equa, che si è già affermata in molti Cantoni e Comuni. Dello stesso parere è anche la Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, che sostiene la revisione.

La revisione sostiene i Comuni nel loro intento di migliorare la disponibilità di terreni edificabili. In realtà, questi non mancano, ma spesso rimangono inutilizzati, per esempio perché le particelle sono frazionate, mal situate o appartengono a più persone che non riescono ad accordarsi su un progetto. Si tratta dunque di terreni edificabili che sfuggono al mercato, il che aumenta la pressione ad azzonare altri terreni periferici. La revisione aiuta a risolvere questo problema. Semplifica la permuta di terreni edificabili, permettendo così di costruire in luoghi adeguati. Consente inoltre ai Cantoni di fissare termini per l'edificazione di un fondo. In questo modo si lotta contro la speculazione fondiaria e la tesaurizzazione dei terreni edificabili. Si impedisce inoltre che al mercato siano sottratti terreni edificabili nelle zone più richieste e che il prezzo dei terreni aumenti ulteriormente.

La revisione
aumenta la disponi-
bilità del suolo

Accettare la modifica della legge sulla pianificazione del territorio significa optare per soluzioni migliori rispetto alla rigida iniziativa per il paesaggio, che di fatto chiede di congelare le zone edificabili in Svizzera per 20 anni. È una strategia sbagliata. In tal modo, molti Cantoni non potrebbero procedere agli azionamenti necessari. Lo sviluppo economico ne risulterebbe fortemente ostacolato: dove si prevede una crescita della popolazione e l'insediamento di nuove aziende, gli azionamenti devono poter continuare. Inoltre, l'iniziativa per il paesaggio avvantaggerebbe proprio quei Cantoni che hanno creato zone edificabili sovradimensionate, mentre i Cantoni che hanno definito correttamente gli azionamenti sarebbero penalizzati.

Il Consiglio federale considera l'iniziativa per il paesaggio una soluzione inadeguata. Raccomanda pertanto di dare la preferenza alla modifica della legge sulla pianificazione del territorio. Accettare la revisione significa mantenere l'attrattiva della Svizzera come luogo di domicilio e di lavoro.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sulla pianificazione del territorio.

Una soluzione migliore rispetto alla rigida iniziativa per il paesaggio



Testo in votazione

Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

Modifica del 15 giugno 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 2010¹,
decreta:

I

La legge del 22 giugno 1979² sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1, primo periodo e cpv. 2 lett. a^{bis}, b e b^{bis}

¹ Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. ...

² Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:

- a^{bis}. promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;
- b. realizzare insediamenti compatti;
- b^{bis}. creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;

Art. 3 cpv. 2 lett. a, nonché cpv. 3 lett. a e a^{bis}

² Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:

- a. mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltivate idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture;

³ Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. In particolare occorre:

- a. ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici;
- a^{bis}. adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative;

¹ FF 2010 931

² RS 700

Art. 5 cpv. 1^{bis}–1^{sexies}

^{1bis} I vantaggi derivanti da pianificazioni sono compensati con un'aliquota del 20 per cento almeno. La compensazione diventa esigibile se il fondo è edificato o alienato. Il diritto cantonale imposta la compensazione in modo da compensare quantomeno il plusvalore derivante dall'assegnazione durevole del terreno a una zona edificabile.

^{1ter} Il prodotto è utilizzato per misure di cui al capoverso 2 o per altre misure pianificatorie di cui all'articolo 3 in particolare ai capoversi 2 lettera a e 3 lettera a^{bis}.

^{1quater} Per il calcolo della tassa, dal vantaggio derivante da pianificazioni in occasione di un azzonamento è dedotto l'importo che è utilizzato entro un congruo termine per l'acquisto di un edificio agricolo sostitutivo per la gestione in proprio.

^{1quinquies} Il diritto cantonale può rinunciare alla riscossione della tassa se:

- a. la tassa è dovuta da un ente pubblico; o
- b. il prodotto della tassa prevedibile è insufficiente rispetto alle spese di riscossione.

^{1sexies} In caso di imposta sugli utili da sostanza immobiliare, la tassa pagata è dedotta dall'utile quale parte delle spese.

Art. 6 cpv. 1, 2, frase introduttiva, nonché cpv. 3, frase introduttiva, lett. a e c

¹ *Abrogato*

² In vista dell'allestimento dei loro piani direttori, i Cantoni elaborano i fondamenti in cui stabiliscono quali territori:

³ Nei fondamenti i Cantoni descrivono anche lo stato e lo sviluppo avvenuto:

- a. del loro comprensorio insediativo;
- c. delle loro superfici coltivate.

Art. 8 *Contenuto minimo dei piani direttori*

¹ Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:

- a. il suo sviluppo territoriale;
- b. le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;
- c. i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione.

² I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore.

Art. 8a *Contenuto del piano direttore nell'ambito degli insediamenti*

¹ Nell'ambito degli insediamenti, il piano direttore indica in particolare:

- a. le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione;



- b. le misure volte ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti, nonché un'urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici;
- c. le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità;
- d. le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni di cui all'articolo 15; e
- e. le misure volte a rafforzare il rinnovamento degli insediamenti.

² *Ex art. 8 cpv. 2*

³ *Ex art. 8 cpv. 3*

Art. 15 Zone edificabili

¹ Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni.

² Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.

³ L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.

⁴ Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se:

- a. è idoneo all'edificazione;
- b. sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti;
- c. le superfici coltivate non sono frazionate;
- d. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e
- e. l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore.

⁵ La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l'assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.

Art. 15a Promozione della disponibilità di zone edificabili

¹ I Cantoni adottano in collaborazione con i Comuni le misure necessarie affinché le zone edificabili siano utilizzate conformemente alla loro destinazione, in particolare ordinano misure di diritto fondiario quali la ricomposizione particellare (art. 20).

² Il diritto cantonale prevede che, qualora l'interesse pubblico lo giustifichi, l'autorità competente possa impartire un termine per l'edificazione di un terreno e, in caso di inadempimento, ordinare determinate misure.

Art. 18a Impianti solari

¹ Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 capoverso 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all'autorità competente.

² Il diritto cantonale può:

- a. designare determinati tipi di zone edificabili dove l'aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall'autorizzazione;
- b. prevedere l'obbligo dell'autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.

³ Gli impianti solari nell'ambito di monumenti culturali o naturali d'importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all'obbligo dell'autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

⁴ Per il rimanente, l'interesse a utilizzare l'energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

Art. 19 cpv. 2

² L'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.

Art. 38

Ex disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010

Art. 38a Disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2012

¹ I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8a cpv. 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012.

² Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al Cantone interessato di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato.

³ Scaduto il termine di cui al capoverso 1, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non ha ottenuto l'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale.

⁴ I Cantoni disciplinano entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 un'adeguata compensazione di vantaggi e svantaggi rilevanti secondo i requisiti dell'articolo 5.

⁵ Scaduto il termine di cui al capoverso 4, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non dispone di un'adeguata compensazione secondo i requisiti dell'articolo 5. Il Consiglio federale designa tali Cantoni dopo averli sentiti.



II

La legge del 26 giugno 1998³ sull'energia è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 3 lett. e

³ I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti:

- e. la produzione di energie rinnovabili e l'efficienza energetica: negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie o MoPEC⁴ o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo per l'isolamento termico o un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene non è considerato nel calcolo in particolare dell'altezza dell'edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheggio e nell'ambito degli allineamenti.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 730.0

⁴ Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni.

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 3 marzo 2013:

- Sì al decreto federale sulla politica familiare
- Il Parlamento non formula alcuna raccomandazione di voto riguardo all'iniziativa «contro le retribuzioni abusive»
- Sì alla modifica della legge sulla pianificazione del territorio

Chiusura redazionale:
14 novembre 2012

Per ulteriori informazioni:
www.admin.ch
www.parlamento.ch
www.ch.ch